

CONVEGNO ONLINE PATENTE A CREDITI DM. 132 / 2024

Convegno Online - 26 Settembre 2024

Modera : Claudia Viale – Consigliere Ordine Consulenti del Lavoro di Torino

Relatore : Dott. Urbano Tozzi - Consulente Senior di Net Srl




LA PATENTE A CREDITI PER LE IMPRESE NEI CANTIERI

GENESI :

ARTICOLO 27 D.LGS 81/2008 COSÌ COME
MODIFICATO DAL D.M. 132/2024 DEL
20/09/2024 E CIRCOLARE ISPETTORATO
NAZIONALE DEL LAVORO DEL 23/09/24



TITOLO IV E ALLEGATO X 81/2008 E ART.
89 DELLA MEDESIMA NORMA



Sommario

Argomenti Principali

- Modifiche all'articolo 27 D.Lgs. 81/2008
- i soggetti destinatari e requisiti per ottenerla;
- autocertificazione dei requisiti;
- decreti attuativi;
- punteggio iniziale e minimo;
- decurtazione dei punti;
- sospensione a seguito di eventi;
- sanzioni mancanza della patente;
- portale nazionale del sommerso;
- SOA.

Legge 29 aprile 2024, n. 56 Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)



Il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in G.U. la Legge di conversione del DL 19/2024.



L'articolo 1 riporta modifiche all'articolo 29 comma 19 che prevede le modifiche al D. Lgs. 81/2008.



Art. 27 - 81/2008 (**Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti**).



I SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE



☐ Dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente **le imprese e i lavoratori autonomi** che operano nei **cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) ad **esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.**

☐ Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.



CHI SONO I VERI
DESTINATARI
DELL'OBBLIGO?

TUTTI I SOGGETTI INDICATI DAL TITOLO IV E DALL' ALLEGATO X DELLA 81/08

- ❓ **ALLEGATO X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all' articolo 89 comma 1, lettera a)**
- ❓ **1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.**
- ❓ **2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.**

VI SONO ALTRI SOGGETTI INDIRETTAMENTE ED
IMPLICITAMENTE OBBLIGATI?

Attori : Controllo dei Requisiti delle
Imprese o dei Lav. Autonomi

Per un un Sistema di Qualificazione,
Accettazione, Direzione e
Supervisione Lavori

CI RIFERIAMO AI CONTROLLORI DI CANTIERE !

-
- ? Referenti e Coordinatori Facility Cantieri Aziendali
 - ? Committenti e Coordinatori Appalti Pubblici
 - ? Committenti e Coordinatori Cantieri Privati
 - ? Coloro che Coordinano Ristrutturazioni
 - ? Amministratori e Coordinatori dei Lavori Condominiali
 - ? Progettisti e Coordinatori di Opere Edili

**Chiunque gestisca/abbia ruolo o
Coordini attività Edili e
Cantieristiche**

QUALI SONO I LORO COMPITI ?

- ❑ Istituire un Sistema di Controllo e Coordinamento per la verifica dei requisiti, ed il mantenimento nel tempo dei parametri del sistema di Monitoraggio, verificando le scadenze dei Requisiti stessi.
- ❑ Norme di Riferimento : art. 26 D.Lgs. 81/2008 e 132/2024 (patente a crediti) ...

I SOGGETTI OBBLIGATI E REQUISITI PER OTTENERE LA PATENTE A CREDITI

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro INL **subordinatamente** al possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in Corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17 -bis , commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 1
COMMA 1

ACE = AUTOCERTIFICABILE
(REQUISITI ISTITUZIONALI)

PATENTE A CREDITI

BDF = ATTO NOTORIO
(REQUISITI SICUREZZA)

AUTO-CERTIFICAZIONE

Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è **autocertificato** secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.


La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1 accertata in sede di controllo successivo al rilascio. **Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente** ai sensi del comma 1.

AUTOCERTIFICABILI I SOLI
REQUISITI ISTITUZIONALI

- CAMERA DI
COMMERCIO

- DURC

- DOC. REG. FISCALE
(PRIMA SOLO PER
APPALTI PUBBLICI)



ATTO NOTORIO – DOCUMENTI TECNICI DELLA SICUREZZA

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b) , d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

?2. [...] Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 :

✈ ?il legale rappresentante dell'impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un **soggetto munito di apposita delega** in forma scritta.

?L'accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l'identità del soggetto che effettua l'accesso (SPID - Identità digitale)

?3. All'esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in **formato digitale** con i contenuti informativi [...].

?6. I soggetti di cui al comma 2 **informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il **rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro **cinque giorni** dal deposito.**



NET

info@netsrl.net

SVOLGIAMO PER
CONTO DELLE
IMPRESE L'ATTIVITÀ
DI GESTIONE DELLE
PRATICHE PER LA
PATENTE A CREDITI

DITTE CEE

4. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno **Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia** sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l'autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.

All'esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. **Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.**

DITTE EXTRA-CEE

5. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno **Stato non appartenente all'Unione europea** sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l'autocertificazione comprovante l'avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine.

All'esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all'articolo 2 del presente decreto. **Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.**

IL PORTALE RENDE DISPONIBILI LE SEGUENTI INFORMAZIONI

a) dati identificativi della persona giuridica, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;

b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;



c) data di rilascio e numero della patente;



d) punteggio attribuito al momento del rilascio;



e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;



f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione [...];



g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti [...].



A CHI SONO DISPONIBILI I DATI SULLA PATENTE

- ? ai titolari della patente o loro delegati (SPID e KYC)
- ? alle Pubbliche Amministrazioni [...]
- ? ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale,
- ? agli Organismi Paritetici [...],
- ? al responsabile dei lavori del Cantiere ,
- ? ai Coordinatori per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori,
- ? ai soggetti che intendono Affidare lavori o Servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili [...].

PUNTEGGIO INIZIALE E MINIMO

30

☐ La patente è dotata di un **punteggio iniziale di trenta crediti** e consente ai **soggetti** di cui al comma 1 **di operare nei cantieri temporanei o mobili** di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) , **con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.**

☐ La patente con **punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare** nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso **è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto**, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14.

15


MODALITA' DI RECUPERO CREDITI

1. [...], il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una **Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell'INL e dell'INAIL**, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, [...], nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri ove si è verificata la predetta violazione, e della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro [...].

2. Alle sedute della Commissione sono invitati a partecipare i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. [...]

PUNTEGGIO
INIZIALE E
MINIMO

Entriamo nel meccanismo



Dotazione iniziale **30** Crediti

In ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a **10 crediti** al momento del rilascio della patente, in base alla **data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio: ANZIANITA'**

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
	ARTICOLO 5, COMMA 2 CREDITI ATTRIBUITI AL MOMENTO DEL RILASCIO DELLA PATENTE IN BASE ALLA DATA DI ISCRIZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	
1	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da <u>5 a 10 anni</u> . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla <u>storicità dell'azienda</u> .	3
2	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da <u>11 a 15 anni</u> . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla <u>storicità dell'azienda</u> .	5
3	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da <u>16 a 20 anni</u> . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla <u>storicità dell'azienda</u> .	8
4	Iscrizione, al momento del rilascio della patente, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal oltre <u>20 anni</u> . I crediti di cui al presente punto non sono cumulabili con altri relativi alla <u>storicità dell'azienda</u> .	10

In ragione della **mancaza di provvedimenti di decurtazione** del punteggio, la patente è incrementata di **un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di 20 crediti.**

1. Se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I -bis **è sospeso l'incremento** [...], fino alla decisione definitiva sull'impugnazione, ove proposta, salvo che, successivamente alla notifica del verbale di accertamento, il titolare della patente consegua l'asseverazione del modello di organizzazione e gestione rilasciato dall'organismo paritetico [...].
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, a decorrere dal 1° ottobre 2024, se sono contestate una o più violazioni di cui all'Allegato I -bis [...], **l'incremento [...] non si applica per un periodo di tre anni** decorrente dalla definitività del provvedimento, [...].

Azienda Virtuosa + 0,5 anno



INCREMENTI
POSSIBILI

Nei casi e con le
modalità previste
dalla tabella
seguinte possono
essere attribuiti
fino a **40 crediti.**

	REQUISITO	INCREMENTO CREDITI
	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
5	Possesso certificazione di un <u>SGSL</u> conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione <u>accreditati da ACCREDIA</u> o da <u>altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.</u>	5
6	Asseverazione del <u>Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza</u> conforme all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, <u>asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 «Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) - Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile».</u>	4
7	i.) <u>Possesso della certificazione attestante la partecipazione di almeno un terzo dei lavoratori occupati ad almeno 4 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione dei rischi, anche tenuto conto delle mansioni specifiche, nell'arco di un triennio. I suddetti corsi devono essere ulteriori rispetto a quelli obbligatori previsti dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, erogata dai soggetti indicati dagli accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli articoli 34, comma 2 e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</u> ii.) Il punteggio è incrementato di 2 punti se la formazione coinvolge almeno il 50% dei lavoratori stranieri occupati con contratto di lavoro subordinato.	i.) 6 ii.) 8
8	Possesso da parte del Mastro Formatore Artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all'addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.	3
9	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra 5.000,00 e 25.000,00 euro.	1

ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. A)
CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE IN TEMA
DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

10	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, compresi fra <u>25.000,01</u> e 50.000,00 euro.	3
11	Investimenti per l'acquisto di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa stipulati tra le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di accordi sottoscritti dagli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche con l'azienda per la singola opera ovvero con l'Inail, superiori a <u>50.000,01</u> euro.	6
12	Adozione del documento di valutazione dei rischi previsto dall'articolo 17, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate previste dall'articolo 29, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	3
13	Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente	2

	ARTICOLO 5, COMMA 4, LETT. B) CREDITI ULTERIORI PER ATTIVITÀ, INVESTIMENTI O FORMAZIONE NON RICOMPRESI NEL PUNTO PRECEDENTE.	
14	Imprese che occupano <u>fino a 15 dipendenti</u> . Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	1
15	Imprese che occupano da <u>16 a 50 dipendenti</u> . Sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	2
16	Imprese che occupano più di <u>50 dipendenti</u> . Sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad eccezione dei lavoratori occupati a tempo determinato per un periodo inferiore a sei mesi e i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore.	4
17	Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022	2
18	Possesso della certificazione SOA di classifica <u>I.</u>	1
19	Possesso della certificazione SOA di classifica <u>II.</u>	2
20	Applicazione di standard contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.	2
21	Consulenza e monitoraggio effettuati da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.	2
22	Attività di formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.	2
23	Riconoscimento dell'incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.	2
24	Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.	2
25	Certificazione del regolamento interno delle società cooperative, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	2

DECURTAZIONE DEI PUNTI

Il punteggio della patente subisce le **decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi** emanati nei confronti dei **datori di lavoro, dirigenti e preposti** delle imprese o dei lavoratori autonomi, **nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I -bis** annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate **più violazioni** tra quelle indicate nel **citato allegato I -bis**, i crediti sono decurtati in misura **non eccedente il doppio** di quella prevista per la violazione più grave.

? Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le **sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione** di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, **divenute definitive**.

Fattispecie	Decurtazione crediti
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
Omessa formazione e addestramento:	2
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare	1




Fattispecie	Decurtazione crediti
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (lavoratori irregolari da meno di 30 giorni):	1
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (lavoratori irregolari tra 30 e 60 giorni):	2
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (lavoratori irregolari da oltre 60 giorni):	3
Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8
Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:	15
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla	20

SOSPENSIONE A SEGUITO DI EVENTI

Se nei cantieri si verificano infortuni da cui deriva la **morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale**, l'Ispettorato nazionale del lavoro **può sospendere, in via cautelare, la patente fino a dodici mesi.**

SOSPENSIONE

1. Il provvedimento cautelare di sospensione [...] è adottato dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente.



2. Se nei cantieri [...], **si verificano infortuni da cui deriva la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro, al suo delegato [...] ovvero al dirigente [...], almeno a titolo di colpa grave, l'adozione del provvedimento di sospensione [...]** è **obbligatoria**, fatta salva la diversa valutazione dell'Ispettorato adeguatamente motivata.



L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie finalizzato all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 **tiene conto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, **dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro**, dell'esercizio delle proprie funzioni.**

3. Nel caso di infortuni da cui deriva **l'inabilità permanente** di uno o più lavoratori o una **irreversibile menomazione** suscettibile di essere accertata immediatamente, imputabile ai medesimi soggetti di cui al comma 1 almeno a titolo di colpa grave, **la sospensione può essere adottata se le esigenze cautelari non sono soddisfatte** mediante il provvedimento [...].

4. **La durata della sospensione** della patente, comunque **non superiore a 12 mesi**, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

5. In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'Ispettorato nazionale del lavoro **provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza** dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

In cantiere senza la Patente ...

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, **in mancanza della patente** o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) , si applicano una **sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000**, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301 -bis del presente decreto, **nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici**, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di **sei mesi**. **Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi** che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui al citato articolo 89, comma 1, lettera a) , **con una patente con punteggio inferiore a quindici** crediti.

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del

Portale nazionale del sommerso, di

cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.

Esonerati dalla Patente

Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di **qualificazione SOA**, in classifica pari o superiore alla III (oltre 516.000 euro), di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023

SCHEMA

REQUISITI

CAMERA
COMMERCIO

DURC

DURF

DVR

FORMAZ

RSPP

PATENTE ≥ 15 CREDITI

PATENTE = 16-20 CREDITI

PATENTE ≤ 15 CREDITI

I REATI CONSUMANO
PUNTI

SENZA PUNTI NON
LAVORI E DEVI
RECUPERARE PUNTI

MANTENERE I
REQUISITI E' LUNICO
MODO PER
PROSEGUIRE CON
L'ATTIVITA'

LA LEGGE E'
PREMIALE PER IL
VIRTUOSO

CORSI / SGSL / NON
FACENDO REATI